

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA DI AMBITO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI (TARIFFA INTEGRATA AMBIENTALE)

(art. 238 D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152; D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158; art. 42 L.R. n. 11/2009)

INDICE

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	3
ART. 2 ISTITUZIONE DELLA TARIFFA.....	3
ART. 3 SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI.....	3
ART. 4 PRESUPPOSTO E SOGGETTI TENUTI AL PAGAMENTO DELLA TARIFFA.....	4
ART. 5 MODALITÀ PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA.....	5
ART. 6 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA	5
ART.7 ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA	6
ART. 8 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE.....	6
ART. 9 DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE PER IL CALCOLO DELLA TARIFFA DELLE UTENZE DOMESTICHE.....	7
ART. 10 DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE PER IL CALCOLO DELLA TARIFFA DELLE UTENZE NON DOMESTICHE.....	7
ART. 11 DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI PER LE UTENZE DOMESTICHE.....	8
ART.12 CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE	9
ART. 13 CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE.....	10
ART. 14 TARIFFA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO	10
ART. 15 ESCLUSIONI DAL PAGAMENTO DELLA TARIFFA.....	11
ART.16 AGEVOLAZIONI DELLA TARIFFA PER PARTICOLARI SITUAZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE.....	12
ART.17 AGEVOLAZIONI PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO	12
ART.18 RIDUZIONI DELLA TARIFFA.....	13
ART. 19 ADEMPIMENTI A CARICO DEGLI UTENTI	14
ART. 20 RISCOSSIONE	15
ART. 21 RIMBORSI.....	15
ART. 22 ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO, CONTROLLO E RECUPERO.....	16
ART. 23 VIOLAZIONI E PENALITÀ	17
ART. 24 TASSE, IMPOSTE ED ADDIZIONALI	17
ART. 25 PRESCRIZIONE.....	18
ART. 26 ISTANZA DI CONTESTAZIONE.....	18
ART. 27 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	18
ART. 28 NORME DI RINVIO	18
ART. 29 ENTRATA IN VIGORE	18

Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 42 della L.R. n. 11/2009 per disciplinare la Tariffa per la gestione integrata dei rifiuti urbani a livello di ambito n. 3.
2. Il presente regolamento viene adottato in attuazione dell'art. 238 del D.Lgs 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e disciplina i criteri per l'applicazione della tariffa per la gestione integrata dei rifiuti urbani secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs 152/2006.
3. In attesa dell'adozione del regolamento attuativo di cui al comma 6 dell'art. 238 del Lgs 152/2006 si applicano le disposizioni regolamentari vigenti disciplinate dal D.P.R. 27.4.1999 n. 158.
4. Nel regolamento sono stabilite le condizioni, le modalità e gli obblighi per l'applicazione della Tariffa, nonché le misure delle penalità applicabili nei casi di inadempienza.

Art. 2 Istituzione della Tariffa

1. La Tariffa è istituita per la copertura integrale dei costi per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e ricomprende anche quelli indicati dall'art. 15 del d. lgs. 36/2003.
2. In attesa dell'emanazione del regolamento di cui al comma 6 dell'art. 238 d. lgs. 152/2006 la tariffa è approvata ai sensi del D.P.R. n. 158/1999. La stessa è denominata T.I.A. (Tariffa Integrata Ambientale).
3. La tariffa è approvata dall'ATI3 sulla base del piano finanziario di affidamento del servizio al Gestore unico di ambito parte integrante del Piano di Ambito.
4. E' fatta salva l'applicazione del tributo ambientale di cui all'art.19 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504 e successive variazioni ed integrazioni. Tale tributo verrà riscosso con le stesse modalità della Tariffa ed il Soggetto Gestore sarà tenuto a riversare il gettito relativo all'Amministrazione Provinciale nei termini, condizioni e tempi stabiliti dal suddetto Ente.

Art. 3 Servizio di gestione dei rifiuti urbani

1. La raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati effettuata in regime di privativa ricomprende tutto il territorio dell'ATO n. 3 nei modi previsti dal contratto di servizio tra ATI3 ed il Soggetto Gestore, ed è disciplinata dalle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni e dall'art. 42 della L.R. n. 11/2009.
2. La gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, svolta in regime di privativa, che sarà coperta dal gettito tariffario, comprende anche la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti di qualunque natura o provenienza e giacenti sulle strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, ivi compreso lo spazzamento ed il lavaggio delle citate aree.
3. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti, per motivi di forza maggiore o per imprevedibili impedimenti organizzativi, derivanti da eventi estranei alla responsabilità del Gestore, non comporta esoneri o riduzioni della Tariffa. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una

situazione, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria e debitamente comunicata al soggetto gestore, di pregiudizio ed in ipotesi di danno alle persone o all'ambiente, l'utente può provvedere a proprie spese allo svolgimento del servizio nel rispetto delle normative vigenti, avendo diritto alla restituzione della Tariffa relativa al periodo di interruzione del servizio stesso.

Art. 4 Presupposto e soggetti tenuti al pagamento della Tariffa

1. La Tariffa è dovuta per intero da chiunque occupi, detenga oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio dei Comuni dell'ATI3.
2. L'obbligazione per il pagamento della Tariffa sussiste con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e/o i conviventi e, comunque, tra coloro che utilizzano in comune i locali e le aree stesse. Per nucleo familiare si intende l'insieme di tutti coloro che sono residenti e/o coabitanti nella stessa abitazione anche se suddivisi in nuclei anagrafici distinti.
3. La Tariffa è altresì dovuta da chiunque occupi oppure detenga temporaneamente locali e/o aree scoperte così come previsto dal successivo art. 14.
4. Per le parti comuni del condominio la Tariffa è dovuta da coloro che occupano o detengono le parti comuni in via esclusiva o comunque dai detentori degli alloggi in condominio. Sono escluse dall'applicazione della Tariffa le aree rientranti nell'art.1117 del Codice Civile a condizione che non siano utilizzate in via esclusiva.
5. Nel caso di locali in multiproprietà, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile degli obblighi e del versamento della Tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, ferma restando nei confronti di questi ultimi la responsabilità solidale, nei casi di inadempienza del soggetto che gestisce i servizi comuni, rispetto a tutti gli obblighi previsti dal presente regolamento.
6. Per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile degli obblighi e del versamento della Tariffa dovuta, per i locali ed aree scoperte di uso comune, fermo restando che per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, questi ultimi rimangono responsabili dei relativi obblighi e del versamento della Tariffa dovuta.
7. Per i locali adibiti a civile abitazione, affittati anche con mobilio, nonché per le aree scoperte e per quelle coperte da tettoie e simili, locate a terzi per periodi non superiori ad un anno, la Tariffa è dovuta per l'intero anno dal proprietario del locale stesso.
8. Per le abitazioni coloniche e per gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la Tariffa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione o al fabbricato.
9. Per i locali destinati ad attività ricettiva extra alberghiera, la cui classificazione è stabilita dalla normativa turistica regionale, si applica la tariffa relativa alla categoria degli alberghi con la riduzione della parte variabile della tariffa del 50%.

10. Per le abitazioni tenute a disposizione, ammobiliate e/o allacciate ad uno dei servizi di rete la Tariffa è dovuta da colui che tiene a disposizione l'abitazione ed è applicata sulla base del numero degli occupanti come determinato dal successivo art.11.
11. L'occupazione o la detenzione dei locali si presume con la semplice presenza di mobilio, attrezzature e/o impianti e/o con l'allacciamento anche ad un solo servizio di rete.
12. Per quanto riguarda l'utenza domestica si presume che l'occupazione o conduzione sia in essere, senza la possibilità di prova contraria, fin dalla data di stipula del contratto di locazione, ovvero se antecedente, dalla data di richiesta di residenza anagrafica e/o dalla data di qualsiasi altro atto che faccia presumere l'inizio dell'utilizzazione.
13. Per quanto riguarda l'utenza non domestica si presume che l'utilizzo dei locali sia avvenuto dalla data di concessione o autorizzazione, ovvero se antecedente, dalla data di stipula del contratto di locazione o da quelle di presentazione della denuncia di inizio attività o da quanto risulta dichiarato alla Camera di Commercio o da qualsiasi altro documento che comprovi la disponibilità delle aree e dei locali in questione.

Art. 5 Modalità per l'applicazione della Tariffa

1. La Tariffa, commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione patrimoniale ed è dovuta limitatamente al periodo dell'anno nel quale perdura l'occupazione o la detenzione o la conduzione dei locali o aree, di cui all'art.4.
2. L'applicazione della Tariffa decorre dal giorno in cui ha avuto inizio la conduzione, l'occupazione e/o la detenzione.
3. La cessazione della conduzione, dell'occupazione o detenzione, dà diritto all'abbuono o rimborso della Tariffa, a decorrere dal giorno in cui si è verificato l'evento, a condizione che la relativa denuncia sia presentata entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento che dà diritto alla cessazione dell'utenza. Negli altri casi l'abbuono o il rimborso decorreranno dal giorno in cui è stata presentata la denuncia di cessazione.
4. In caso di omessa denuncia di cessazione, nel termine di cui al comma 3, la Tariffa non è dovuta per le annualità successive se l'utente dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e/o aree, ovvero nel caso che la Tariffa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o a seguito di provvedimento di recupero d'ufficio.
5. La variazione nel corso dell'anno di qualsiasi elemento che influisca sulla determinazione della Tariffa, esclusi i presupposti per l'attribuzione delle esenzioni o agevolazioni di cui ai successivi artt.16 e 17, comporta il recupero, l'abbuono o il rimborso della differenza di Tariffa, dal giorno in cui si è verificato l'evento, a condizione che la relativa denuncia sia presentata entro 60 giorni dal verificarsi della variazione. Negli altri casi l'abbuono o il rimborso decorreranno dal giorno in cui è stata presentata la denuncia di variazione.

Art. 6 Determinazione della Tariffa

1. In attesa dell'emanazione del regolamento di cui al comma 6 dell'art 238 del d. lgs. 152/2006, per la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le

entrate tariffarie e per la determinazione della Tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani si utilizza il metodo normalizzato previsto dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

2. Ai sensi del punto 3 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/1999, la Tariffa si compone di una parte fissa determinata sulla scorta delle componenti essenziali del costo del servizio e da una parte variabile rapportata alla quantità dei rifiuti prodotti e conferiti, al servizio fornito e alla entità dei costi di gestione.
3. L'ATI3, in sede di deliberazione tariffaria, provvede a determinare i coefficienti e gli indici KA, KB, KC e KD di cui all'allegato 1 del D.P.R. n. 158/1999.

Art.7 Articolazione della Tariffa

1. La Tariffa è articolata per fasce di "utenze domestiche" e "utenze non domestiche".
2. I costi da coprire in applicazione della Tariffa sono ripartiti tra le categorie di utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali, assicurando agevolazioni per le utenze domestiche di cui all'art. 238, comma 7, del D.Lgs 152/2006.
3. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

Art. 8 Classificazione delle utenze non domestiche

1. Ai fini dell'applicazione della Tariffa i locali e/o le aree relative alle utenze non domestiche sono classificati secondo le categorie definite dal presente regolamento nella tabella A "Elenco categorie" contenuta in appendice, allegati al regolamento. Le utenze risultano classificate sulla base dell'attività risultante dal certificato di iscrizione alla CCIAA, nell'atto di autorizzazione o di inizio attività. Il soggetto gestore del servizio non è tenuto a comunicare l'avvenuta variazione di categoria dovuta a modifiche di legge, regolamentari o per effetto di quanto previsto al successivo comma 3.
2. I locali e/o le aree adibiti ad attività diverse da quelle definite dal DPR 158/99, sono classificati nell'ambito della categoria che presenta con essi maggiore analogia, sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.
3. In sede di determinazione delle tariffe per le utenze non domestiche, per una maggiore rappresentazione della realtà territoriale e per una maggiore omogeneità in ordine alla produzione dei rifiuti, si possono individuare delle sottocategorie rispetto a quelle previste dal D.P.R. 158/99 o provvedere ad accorpate talune categorie in una unica.
4. Tutte le superfici che compongono un immobile sono tassate con un'unica misura tariffaria, in base all'attività economica svolta dal soggetto. Nel caso in cui siano utilizzati immobili ubicati ad indirizzi diversi o con diversi accessi rispetto al principale o con diversa destinazione d'uso, su richiesta dell'interessato, potrà essere applicata la Tariffa corrispondente al tipo di utilizzazione.

Art. 9 Determinazione della superficie per il calcolo della Tariffa delle utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche la superficie dei locali è misurata sulla base della superficie di calpestio e a filo interno dei muri, mentre per le aree è misurata sul perimetro interno delle aree stesse al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono.
2. Relativamente ai locali delle utenze domestiche, in aggiunta alla superficie dei vani principali, sono computate per intero le superfici degli accessori (esempio: corridoi, ingressi interni, anticamere, ripostigli, bagni, scale, ecc..) così come le superfici dei locali di servizio, anche se interrati e/o separati dal corpo principale del fabbricato (esempio: autorimesse, lavanderie, serre pavimentate, disimpegni, fondi, cantine, soffitte, ecc..);
3. In ogni caso, per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può essere inferiore all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al DPR 23/03/1998 n. 138;
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadrato, per difetto o per eccesso, se la frazione della superficie medesima risulti rispettivamente pari o inferiore ovvero superiore a mq. 0,50.

Art. 10 Determinazione della superficie per il calcolo della Tariffa delle utenze non domestiche

1. La superficie di riferimento per il calcolo della Tariffa delle utenze non domestiche è misurata come segue:
 - a. per i locali, sul filo interno dei muri perimetrali;
 - b. per le aree scoperte operative utilizzate ai fini dell'attività, sul perimetro interno delle aree stesse, al netto della superficie di eventuali locali che vi insistono.
2. Nella determinazione della superficie ai fini della applicazione della parte variabile della Tariffa non si tiene conto di quella superficie ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilati a quelli urbani, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
3. Per le superfici delle attività di seguito elencate per le quali risulta difficile determinare la superficie sulla quale si producono rifiuti speciali non assimilati agli urbani, in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica una riduzione della superficie nelle percentuali sotto indicate (con esclusione pertanto dei locali od aree adibiti ad uffici, magazzini, depositi, servizi, mense e qualsiasi altro locale ove non si producano detti rifiuti speciali).

ATTIVITÀ	RIDUZIONE
Lavanderie e tintorie	40%
Rosticcerie	10%
Autolavaggi	10%
Falegnamerie	20%
Serigrafie, stamperie, tipografie e simili	40%
Autoriparazioni	30%

Elettrauto	30%
Autocarrozzerie	35%
Gommisti	30%
Distributori di carburante	30%
Attività artigianali metalmeccaniche, elettromeccaniche, di verniciatura galvanotecnica, di fonderia	40%
Parrucchieri e barbieri	10%
Laboratori di analisi, radiologici, ambulatori medici e dentistici (non facenti parte delle strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla legge 833/78)	10%

4. Gli utenti, con esclusione di coloro che avevano presentato richiesta di tale riduzione in regime di Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani e di Tariffa di Igiene Ambientale ex D.Lgs 22/1997, per essere ammessi a beneficiare di tale riduzione devono presentare apposita domanda al soggetto gestore del servizio. Tale domanda non dovrà essere ripresentata negli anni successivi al primo salvo nel caso in cui siano intervenute variazioni influenti sull'applicazione e il calcolo della tariffa. La stessa domanda dovrà essere corredata da:
 - planimetrie quotate indicanti l'intera superficie occupata e la superficie per la quale si richiede la riduzione;
 - documentazione contrattuale indicante quantità e qualità dei rifiuti smaltiti a mezzo di ditta autorizzata dall'organo competente;
 - documentazione commerciale (fatture, bolle, etc.) comprovante l'avvenuto smaltimento.
5. Le riduzioni delle superfici per rifiuti speciali di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria. In caso di denuncia integrativa o di variazione, avranno effetto dall'anno successivo.
6. Per le unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui si svolgono anche attività economiche e/o professionali, la tassa è commisurata alle diverse superfici adibite a civile abitazione e/o attività economiche e/o professionali, con riferimento alle specifiche categorie di appartenenza. Per la determinazione della superficie di riferimento si applicano le norme di cui agli articoli 9 e 10.

Art. 11 Determinazione del numero degli occupanti per le utenze domestiche

1. Per il calcolo della Tariffa di ogni utenza domestica si fa riferimento al numero delle persone occupanti, determinato come segue:
 - a. per le utenze domestiche dei residenti, relative agli immobili in cui il nucleo familiare ha stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello risultante dai registri anagrafici del Comune. Nel caso di due o più nuclei familiari conviventi il numero degli occupanti è quello complessivo;
 - b. per le utenze domestiche non residenti e relative alle seguenti fattispecie:
 - abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;

- abitazioni dell'Utente che, versando nelle circostanze di cui al precedente capoverso, risieda o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale;
 - utenze domestiche intestate a soggetti residenti e/o non residenti nel Comune, composte unicamente da garages o cantine, non costituenti pertinenza dell'immobile già assoggettato alla tariffa;
- il numero degli occupanti è pari ad uno per i Comuni già a T.I.A. e pari a 2 per i Comuni a TARSU al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento. Per entrambi le tipologie tariffarie la presente disposizione si applica nei Comuni ove la percentuale dei non residenti è superiore al 30%. Negli altri casi il numero degli occupanti è pari ad uno e la parte variabile della tariffa è ridotta del 50%.
2. Dal numero complessivo degli occupanti, determinato ai sensi della precedente lettera a, sono esclusi quei componenti che risultino ricoverati permanentemente presso case di cura o di riposo o che risultino assenti per un periodo superiore all'anno. Tale esclusione è riconosciuta su richiesta dell'interessato e dietro presentazione di relativa documentazione al soggetto gestore con decorrenza dal giorno della data di presentazione della richiesta stessa.
 3. Con cadenza periodica, almeno annuale, il Comune comunica all'Ente Gestore l'esatta composizione dei nuclei iscritti; lo stesso ente gestore provvederà ad apportare le modifiche rilevanti ai fini della tariffazione. La variazione del numero dei componenti ha effetto dal giorno in cui si è verificato l'evento.
 4. In assenza della dichiarazione prevista dal comma 1, lettera b, primo capoverso, del presente articolo, il numero degli occupanti ai fini della determinazione della tariffa è dato dal numero dei soggetti che effettivamente utilizzano l'abitazione. In mancanza di tale elemento il numero degli occupanti è stabilito convenzionalmente ed è pari a due.

Art.12 Calcolo della Tariffa per le utenze domestiche

1. La Tariffa per le utenze domestiche si compone di una quota fissa e di una variabile.
2. La quota fissa si calcola prendendo a riferimento l'importo dovuto da ogni singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente di adattamento relativo al numero degli occupanti, determinato ai sensi dell'art. 11, ed alla superficie dei locali occupati o detenuti, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali, secondo quanto previsto al punto 4.1 dell'allegato 1) al D.P.R. n. 158/99.
3. La quota variabile è rapportata alla quantità dei rifiuti differenziati e indifferenziati prodotta da ciascuna utenza. La quota relativa ad ogni singola utenza viene determinata applicando un coefficiente di adattamento in funzione del numero degli occupanti, secondo quanto previsto al punto 4.2 dell'allegato 1) al D.P.R. n. 158/99. Fino a quando non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze domestiche, si applica un sistema presuntivo assumendo come riferimento il coefficiente di adattamento di cui alla tabella 2 dell'allegato 1) al DPR n. 158/1999, che potrà essere modificato in considerazione della realtà territoriale dei Comuni dell'AT13, da stabilirsi contestualmente alla determinazione della Tariffa.

Art. 13 Calcolo della Tariffa per le utenze non domestiche

1. La Tariffa per le utenze non domestiche si compone di una quota fissa e di una variabile.
2. La quota fissa è calcolata prendendo a riferimento l'importo dovuto da ogni singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a Tariffa, che potrà essere modificato in considerazione della realtà territoriale dei Comuni dell'ATI3, stabilito contestualmente alla determinazione della Tariffa, secondo quanto previsto al punto 4.3 dell'allegato 1) al D.P.R. n. 158/99.
3. La quota variabile è calcolata sulla base delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti da ogni singola utenza. Fino a quando non siano messi a punto e resi operativi, sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze non domestiche, si applica un sistema presuntivo prendendo a riferimento, per singola tipologia di attività, la produzione annua per mq. ritenuta congrua nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4. dell'allegato 1) al DPR n. 158/1999, che potranno essere modificati in considerazione della realtà territoriale dei Comuni dell'ATI3, da stabilirsi contestualmente alla determinazione della Tariffa.

Art. 14 Tariffa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani prodotti da chiunque occupi o detenga temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la Tariffa giornaliera di smaltimento. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
2. La misura tariffaria è calcolata in base alla Tariffa annuale, rapportata a giorno, applicabile alla categoria corrispondente, determinata ai sensi dell'art. 9, maggiorata di un importo percentuale del 50 per cento al fine di coprire i maggiori costi del servizio specifico fornito ed è commisurata ai metri quadrati di superficie occupata. In mancanza di corrispondente voce di uso è applicata la categoria della tariffa assimilabile per attitudine qualitativa e quantitativa a produrre rifiuti urbani.
3. Per gli spettacoli viaggianti, tenuto conto delle ampie superfici occupate rapportate alla modesta quantità e qualità dei rifiuti prodotti, si applica una riduzione della tariffa nella misura del sessanta per cento.
4. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento della Tariffa da effettuare su apposito bollettino di pagamento predisposto dal Soggetto Gestore.
5. Gli Uffici comunali che rilasciano titolo all'utilizzazione di locali ed aree private scoperte, od aree pubbliche, di uso pubblico, od aree gravate da servitù di pubblico passaggio, hanno l'obbligo di darne opportuna comunicazione al soggetto gestore del servizio che provvederà, sulla base della comunicazione, all'emissione della fattura ed al relativo incasso.
6. In caso di uso di fatto, la Tariffa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente agli interessi moratori ed alle penalità eventualmente dovute.

7. Per l'eventuale recupero della Tariffa, e per l'applicazione delle penalità, si fa riferimento alle norme stabilite dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 15 Esclusioni dal pagamento della Tariffa

1. Sono esclusi dall'applicazione della Tariffa i locali o le aree dove vengono esercitate le attività istituzionali come le sedi, gli uffici e i servizi gestiti direttamente dalle Amministrazioni Comunali.
2. Sono esclusi dall'applicazione della Tariffa i locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi e riconosciuti dallo Stato. Sono invece soggetti a Tariffa i locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto.
3. La tariffa non è dovuta per locali ed aree delle associazioni senza fine di lucro che perseguono finalità di alto livello sociale nelle quali il Comune è socio e di cui si assume le spese di gestione e delle Associazioni di volontariato ONLUS.
4. Sono esclusi dall'applicazione della Tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità e di fatto non utilizzati. Presentano tali caratteristiche a titolo di esempio:
 - a. impianti tecnologici quali celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura, centrali o cabine elettriche, centrali termiche e condizionamento o simili, vani ascensori, silos e simili ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - b. le superfici degli impianti sportivi destinate esclusivamente all'esercizio dell'attività sportiva e riservate ai soli praticanti. Sono invece soggetti a Tariffa i locali e le aree riservati ad attività diverse da quella sportiva quali ad es. spogliatoi, servizi, uffici, gradinate, punti di ristoro ecc.;
 - c. le unità immobiliari (sia abitative che non abitative) prive di mobili, arredi ed attrezzature, chiuse, inutilizzate e prive di allacciamento ai pubblici servizi di rete purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistano le condizioni di cui sopra;
 - d. immobili inagibili, inabitabili o in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistano le condizioni di cui sopra;
 - e. i solai e i sottotetti di altezza inferiore a cm 150;
5. Sono inoltre esclusi dall'applicazione della Tariffa:
 - a. i locali adibiti esclusivamente ad uso agricolo, per la conservazione dei prodotti, ricovero del bestiame e custodia degli attrezzi, condotti da imprenditori agricoli o coltivatori diretti;
 - b. le aree scoperte pertinenziali ed accessorie ad eccezione dei posti auto ad uso esclusivo di utenze domestiche;
 - c. le aree scoperte pertinenziali od accessorie ad eccezione di aree operative di utenze non domestiche;
 - d. le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile a condizione che non siano utilizzate in via esclusiva;
 - e. le aree scoperte adibite a verde;
 - f. le aree scoperte adibite a viabilità delle stazioni di rifornimento carburanti, dei parcheggi e degli autolavaggi;

6. Sono esclusi dalla Tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani al Gestore del servizio pubblico per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato Esteri.
7. La sussistenza dei presupposti di esclusione di cui al presente articolo deve essere indicata nella denuncia originaria o di variazione e deve essere direttamente rilevabile in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

Art.16 Agevolazioni della tariffa per particolari situazioni di disagio economico e sociale

1. In presenza di particolari situazioni di disagio economico e sociale, il Comune può istituire un fondo e sostituirsi all'utenza nel pagamento totale o parziale della tariffa, limitatamente alle utenze domestiche residenti dove è stata stabilita la residenza anagrafica. Dette agevolazioni ai sensi dell'art. 43 della L.R. n. 11/2009 saranno accordate sulla base dei criteri che verranno definiti con atto della Giunta Comunale. Con il sopracitato atto dovranno inoltre essere determinati:
 - Le percentuali dell'agevolazione concessa differenziate per capacità economica del nucleo familiare;
 - La tipologia dell'indicatore reddituale prescelto per individuare la situazione economica del nucleo familiare;
 - La modalità di presentazione delle richieste per accedere alla presente agevolazione;
 - Il termine perentorio entro il quale deve essere inoltrata la richiesta di agevolazione.

Art.17 Agevolazioni per particolari condizioni d'uso

1. Sono previste delle agevolazioni nel pagamento della tariffa per gli esercizi commerciali ed artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi, limitatamente al periodo in cui si svolgono i suddetti lavori. Con delibera della Giunta Comunale saranno definite le modalità specifiche per l'applicazione di dette agevolazioni. In particolare dovranno essere stabiliti:
 - La percentuale dell'agevolazione accordata;
 - La modalità e i termini di presentazione delle richieste per accedere alla agevolazione;
2. La parte variabile della tariffa è ridotta del 30% per le utenze non domestiche, di uso stagionale o di uso non continuativo, ma ricorrente risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, a condizione che la durata sia inferiore a sei mesi.
3. Fermo restante, per chi produce rifiuti, l'obbligo del conferimento nei contenitori più vicini, nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti solidi urbani ed assimilati in regime di privativa alle distanze sotto indicate, la tariffa è ridotta nelle seguenti misure:
 - 20% della tariffa qualora i locali o le aree siano ubicati ad una distanza superiore a 300 e fino a 600 metri dal punto di raccolta rientrante nelle zone perimetrate o di fatto servite;

- 30% della tariffa qualora i locali o le aree siano ubicati ad una distanza superiore a 600 e fino a 800 metri dal punto di raccolta rientrante nelle zone perimetrate o di fatto servite;
 - 40% della tariffa qualora i locali o le aree siano ubicati ad una distanza superiore a 800 metri dal punto di raccolta rientrante nelle zone perimetrate o di fatto servite;
4. Le riduzioni tariffarie del presente articolo commi 2 e 3 sono concesse su espressa dichiarazione nella denuncia originaria o su successiva dichiarazione degli interessati: in tal caso la riduzione decorre dalla data della presentazione della dichiarazione;
 5. Il soggetto gestore può in qualsiasi momento eseguire opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per la riduzione.
 6. La riduzione una volta concessa compete anche per le annualità successive senza bisogno di nuova domanda fino a che persistono le condizioni;
 7. L'utente è obbligato a denunciare, entro 60 giorni, il venir meno delle condizioni che danno diritto all'applicazione della tariffa ridotta; in difetto si provvede al recupero della tariffa con l'applicazione delle sanzioni previste dall'art.23 del presente regolamento.

Art.18 Riduzioni della tariffa

1. In applicazione del comma 10 dell'art. 238 del D.Lgs 152/2006, a favore delle attività produttive, commerciali e di servizi che diano luogo ad una produzione di rifiuti per composizione merceologica passibili di recupero ed al cui avvio al recupero provvede direttamente il loro produttore è concessa una riduzione della parte variabile della tariffa nella misura del:
 - a. 50 per cento, se tutti i rifiuti prodotti vengono avviati autonomamente al recupero;
 - b. 30 per cento se, dei rifiuti prodotti, una percentuale superiore alla metà degli stessi viene avviata autonomamente al recupero;
 - c. 20 per cento se, dei rifiuti prodotti, viene avviata autonomamente al recupero una quantità inferiore alla metà ma superiore al 30 per cento della produzione complessiva.

La riduzione per avvio al recupero deve essere prevista a priori ed è determinata dal successivo verificarsi della condizione dell'effettivo e documentato avvio al recupero dei rifiuti presso soggetti autorizzati che abbiano controfirmato il formulario di identificazione o, in mancanza, di altro idoneo documento - ai sensi dell'articolo 188 comma 3 lettera b e 193 del Decreto Legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni. Al fine delle riduzioni suddette e del conseguente rimborso della tariffa pagata in eccedenza, nell'anno successivo deve essere prodotta al soggetto gestore apposita istanza con allegata tutta la documentazione atta a dimostrare l'avvio al recupero, pena la decadenza della riduzione.

Ai fini della valutazione quantitativa dei rifiuti che vengono avviati al recupero si farà riferimento alla produzione effettiva degli stessi da parte del richiedente qualora sia istituito un servizio di raccolta che lo consenta ed in alternativa a parametri presuntivi di produzione derivanti da campagne di rilevamento condotte anche in altri bacini di utenza omogenei oltre che ai coefficienti previsti dal DPR 27 aprile 1999, n. 158. I rifiuti avviati al recupero quali carta, cartone,

- plastica, ed altri materiali derivanti da imballaggi, danno diritto alla riduzione della parte variabile della tariffa applicata alle aree destinate a magazzino.
2. La parte variabile della tariffa unitaria è ridotta del 30% per gli esercenti di attività produttive, commerciali e di servizi che dimostrino di aver sostenuto interventi tecnico - organizzativi comprovanti una accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico e selettivo, che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico. La riduzione di tariffa è applicabile soltanto ai locali ed aree nelle quali i rifiuti sono stati prodotti in minore quantità e/o volume. La riduzione è concessa solo dopo una verifica operata da parte del soggetto gestore del servizio e con decorrenza dall'anno successivo.
 3. Per le utenze domestiche che conferiscono frazioni di rifiuti separate alla Stazione Ecologica viene riconosciuta una riduzione della sola parte variabile della Tariffa secondo le modalità previste dal Regolamento di gestione della stazione Ecologica.

Art. 19 Adempimenti a carico degli utenti

1. I soggetti nei confronti dei quali si applica la Tariffa, come indicato nell'art.4 del presente regolamento, sono obbligati a produrre entro 60 giorni dall'inizio dell'occupazione, conduzione e detenzione dei locali o delle aree, apposita denuncia originaria al soggetto Gestore del servizio pena l'applicazione della penale di cui all'art. 23. Tale denuncia dovrà contenere tutti gli elementi necessari per la determinazione e l'applicazione della Tariffa e dovrà essere redatta su appositi moduli predisposti dal soggetto Gestore.
2. La denuncia dovrà essere sottoscritta da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale. La denuncia potrà essere presentata direttamente allo sportello del soggetto Gestore o spedita per raccomandata, o, mediante canali di e-government, quando questi siano attivati. All'atto della presentazione della denuncia viene rilasciata apposita ricevuta, e nel caso di spedizione si considera presentata nel giorno indicato sul timbro postale. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora i presupposti e gli elementi per la determinazione e l'applicazione della Tariffa rimangano invariati.
3. I dati da indicare nella denuncia sono:
 - per le utenze domestiche:
 - dati identificativi del soggetto che la presenta (dati anagrafici, codice fiscale, residenza);
 - i dati identificativi degli occupanti dell'abitazione;
 - ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali denunciati;
 - data di inizio della conduzione, occupazione, detenzione o variazione, oppure data della cessazione;
 - generalità o denominazione del proprietario e relativo indirizzo, se soggetto diverso dal conduttore, occupante o detentore;
 - estremi catastali dell'immobile;
 - per le utenze non domestiche:
 - dati identificativi (dati anagrafici, codice fiscale, residenza) del soggetto che la presenta (rappresentante legale od altro);
 - dati identificativi dell'utenza (denominazione, scopo sociale od istituzionale, istituto, associazione, etc., codice fiscale, partita IVA, codice ISTAT dell'attività, iscrizione CCIAA e sede legale);
 - attività svolta;

- ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali e/o aree denunciati;
 - data di inizio della conduzione, occupazione, detenzione, variazione o della cessazione;
 - generalità o denominazione del proprietario e relativo indirizzo, se soggetto diverso dal conduttore, occupante o detentore;
 - estremi catastali dell'immobile.
4. Nel caso di cessazione dell'utenza, i soggetti di cui all'art.4 sono tenuti a presentare al soggetto gestore del servizio, denuncia su apposito modello, entro 60 giorni dalla data dell'evento, indicando a chi sono stati riconsegnati i locali.
 5. Le variazioni nel corso dell'anno sulla superficie dei locali e aree scoperte o di altri elementi che agiscono direttamente sulla Tariffa, ad esclusione di quanto previsto al comma 6 del presente articolo, dovranno essere denunciate, nelle medesime forme di cui al comma 2 del presente articolo, al soggetto Gestore del servizio, entro 60 giorni dall'avvenuta variazione.
 6. Per le sole utenze residenti la variazione del numero dei componenti il nucleo familiare sarà applicata dal soggetto Gestore del servizio sulla base delle risultanze anagrafiche.
 7. E' facoltà del soggetto gestore, al fine di integrare la denuncia presentata, richiedere all'utente dati, informazioni, planimetrie, certificazioni, ecc..

Art. 20 Riscossione

1. La riscossione è effettuata direttamente dal soggetto Gestore del servizio mediante emissione di fattura ovvero tramite ruolo affidato al Concessionario del servizio, riscossione secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 29.09.1973, n. 602. La riscossione coattiva è effettuata di norma mediante procedimento ingiuntivo; può essere effettuata anche tramite ruolo ai sensi del D.P.R. n. 602/1973. Nei casi di recupero o di rimborso della Tariffa, in base alle previsioni del presente regolamento, ad esclusione dei presupposti di cui all'art.14, il soggetto Gestore opera il conguaglio nella rata successiva.
2. Il documento per la riscossione è spedito al domicilio del titolare dell'utenza (residenza o domicilio fiscale), o ad altro recapito indicato dallo stesso, tramite il servizio postale od agenzie di recapito autorizzate. La data di spedizione e la relativa scadenza di pagamento possono differire fra le diverse zone del territorio comunale.
3. Eventuali reclami o contestazioni non consentono all'utente il diritto di differire o sospendere i pagamenti.
4. In osservanza dal comma 12 dell'art. 238 del D.Lgs 152/2006, la riscossione della tariffa può essere effettuata secondo le disposizioni del DPR 602/73, mediante convenzione con l'Agenzia delle Entrate.
5. Non si fa luogo a riscossione quando l'importo della fattura comprensivo di eventuali sanzioni e interessi, risulta inferiore ad € 5,00 fatta salva la tariffa giornaliera.

Art. 21 Rimborsi

1. Nei casi di errori derivanti dall'attività del soggetto Gestore del servizio, di duplicazione, escluso quella conseguente alla mancata presentazione della

denuncia di cessazione, e di eccedenza del pagamento rispetto alla Tariffa richiesta, l'utente ha diritto al rimborso, che deve essere disposto dal soggetto Gestore del servizio entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. L'istanza medesima dovrà essere presentata, a pena di decadenza, entro 5 anni dalla data di scadenza del pagamento.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi nella misura del tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 22 Attività di Accertamento, Controllo e Recupero

1. Il soggetto gestore è tenuto ad effettuare tutte le verifiche ed i controlli relativi ai dati contenuti nelle denunce che hanno dato luogo all'applicazione della Tariffa, nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune.
2. Al fine dell'attività di controllo ed accertamento il soggetto Gestore può:
 - richiedere copia di planimetrie atte ad accertare le superfici occupate;
 - richiedere l'esibizione di documenti atti ad accertare la decorrenza di utilizzo del servizio;
 - richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria, sia ai conduttori, agli occupanti o ai detentori, agli amministratori di condominio, sia ai proprietari dei locali e/o aree anche con eventuale richiesta di comparire.
3. L'utente è tenuto a produrre documenti, a fornire notizie ed eventualmente comparire come previsto al comma 2, entro 30 giorni dalla richiesta. Il soggetto Gestore decorso il termine assegnato, considerata la mancata collaborazione dell'utente, emette gli atti di riscossione sulla base degli elementi in possesso ovvero mediante ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art.2729 del Codice Civile. Resta salva la facoltà per il soggetto Gestore, qualora non sia possibile altrimenti, di determinare le superfici delle utenze non domestiche in misura pari alla media delle superfici presenti nella banca dati relative alla categoria tariffaria di appartenenza.
4. Il personale incaricato dal soggetto Gestore, munito di autorizzazione e previo avviso da inoltrare almeno 5 giorni prima della verifica, può accedere agli immobili oggetto della Tariffa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici.
5. L'esito delle verifiche e dei controlli effettuati, se comportano l'applicazione della Tariffa a nuovi utenti o la modifica della Tariffa applicata, viene comunicato agli interessati.
6. Nel caso che l'utente riscontri elementi di discordanza può, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente, presentarsi presso gli uffici del soggetto gestore o inviare lettera raccomandata fornendo le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano la revisione della posizione accertata.
7. Decorso il termine di 30 giorni dalla comunicazione, ed in assenza o accertata infondatezza delle eventuali precisazioni fatte dall'utente, il soggetto Gestore provvede al compimento degli atti necessari al recupero della Tariffa non versata, nel rispetto della vigente legislazione.
8. A seguito dell'attività di controllo di cui ai commi precedenti il soggetto gestore provvede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando all'utente, anche a mezzo posta con

raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Detti avvisi devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le penali previste dal successivo art. 23.

9. Sugli importi dovuti a titoli di recupero della tariffa sono dovuti gli interessi moratori al tasso legale vigente.
10. Gli avvisi devono essere motivati e devono indicare le somme dovute a titolo di tariffa, accessori e penalità, nonché il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.
11. E' attribuita al soggetto gestore del servizio, la rappresentanza in giudizio nel contenzioso derivante dall'applicazione e dall'eventuale accertamento della tariffa, nonché ogni decisione in merito all'opportunità di costituirsi in giudizio e di proseguire eventualmente nella lite anche nei gradi successivi.
12. Entro giorni 30 dalla data del ricevimento dell'avviso l'utente potrà comunque chiederne il riesame; la richiesta di riesame non sospende i termini per la proposizione del ricorso.

Art. 23 Violazioni e penalità

1. In caso di omessa presentazione della dichiarazione di inizio utenza, tardiva presentazione della dichiarazione, infedele dichiarazione o di omessa comunicazione di variazione degli elementi che determinano la composizione della tariffa, qualora detta variazione determini un incremento della tariffa, il soggetto gestore provvede a porre in essere le procedure di recupero della tariffa, come prescritto dall'art. 22, applicando le seguenti penalità:

FATTISPECIE	MINIMO	MASSIMO
Omessa presentazione della dichiarazione	€ 50	€ 500
Infedele dichiarazione	€ 50	€ 500
Tardiva presentazione (dichiarazione presentata spontaneamente dall'utente ma in ritardo)	€ 25	€ 250
Mancata risposta ai questionari di cui all'art. 22 comma 3	€ 25	€ 250
Altre violazioni del regolamento non contemplate nel presente articolo	€ 25	€ 250

2. In caso di omesso o parziale pagamento o di pagamento effettuato oltre il termine di scadenza il soggetto Gestore provvederà al recupero del credito applicando gli interessi di mora sulla base del tasso legale ragguagliato ad anno e le eventuali maggiori spese di esazione. Il soggetto Gestore provvede altresì ad applicare una maggiorazione dell'importo dovuto nella misura del 30 per cento, oltre le spese di invio dell'eventuale sollecito e le spese di notifica dell'atto di riscossione

Art. 24 Tasse, imposte ed addizionali

1. Ai sensi dell'articolo 264, comma 1, lettera "n", del D.Lgs 152/2006, modificato dall'art. 2, comma 44 del D.Lgs 4/2008, il tributo ambientale di cui all'articolo 19

del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 si applica prendendo come riferimento la tariffa così come determinata dal presente regolamento.

2. La tariffa applicata è soggetta all'imposta sul valore aggiunto, secondo le disposizioni vigenti.
3. Eventuali altre tasse, imposte o addizionali, presenti e future definite dallo Stato, dalla Regione o da altri Enti competenti, attinenti al servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, sono a carico degli utenti del servizio.

Art. 25 Prescrizione

1. Il servizio deve essere fatturato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo il periodo cui si riferisce.

Art. 26 Istanza di contestazione

1. L'intestatario dell'utenza, che ritenga non conforme alle norme del presente regolamento la valutazione delle superfici o di altri elementi determinanti ai fini dell'applicazione della tariffa, inoltra istanza al gestore del servizio esponendo per iscritto ed in modo dettagliato le sue contestazioni.
2. Il gestore risponde alla istanza entro novanta giorni dalla acquisizione dei dati ed informazioni necessarie.

Art. 27 Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tariffa sono trattati nel rispetto della normativa di cui al D. Lgs. 196/2003. Ai soggetti diversi dal gestore, incaricati dal medesimo all'espletamento delle attività riguardanti l'applicazione della tariffa, i dati personali sono comunicati per il corretto ed efficace espletamento del loro incarico e devono essere trattati dagli stessi nel rispetto del citato D. Lgs. 196/2003. I titolari del trattamento dei dati, sono, conseguentemente, i soggetti terzi a cui sono affidate le attività predette.
2. Qualora il gestore, a supporto della propria attività di gestione della tariffa, affidi ad un soggetto terzo un incarico funzionale alla gestione della tariffa, possono essere trasferiti allo stesso i dati acquisiti per l'applicazione della tariffa ed il titolare del trattamento dei dati è il soggetto terzo.

Art. 28 Norme di Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 152/2006, nel D.P.R. n. 158/1999, nella L.R. n. 11/2009, al Regolamento comunale dei servizi per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 29 Entrata in Vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di affidamento del servizio integrato dei rifiuti urbani dell'ATI3 e sostituisce le regolamentazioni dei singoli

Comuni, salvo quanto disposto al n. 3) della Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci dell'ATI3 n. 28 del 07/12/2011 di approvazione del presente Regolamento.

**Appendice - allegati al regolamento
Tabella A "elenco categorie"**

N.	Tipologia attività
1	Musei biblioteche, scuole, associazioni, luoghi culto
2	Sale teatrali e cinematografiche
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti e Impianti di lavaggio, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni ed autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo, Caserme
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali, ambulatori
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
14	Edicola, tabaccaio, plurilicenze, farmacia
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, antiquario cappelli ed ombrelli, tappeti
16	Banchi di mercato di beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchieri, barbieri, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, calzolaio
19	Attività artigianali: carrozzeria, auto officina, elettrauto, gommista
20	Attività industriali con stabilimenti di produzione
21	Attività artigianali di produzione di beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, amburgherie, birrerie
24	Bar, caffè, pasticcerie, gelaterie
25	Supermercato, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza la taglio
28	Ipermercati di generi misti, grandi magazzini, negozi con vendita all'ingrosso
29	Banchi di mercato di generi alimentari

30	Aree occupate per manifestazioni, sagre e spettacoli viaggianti, locali delle discoteche, night club, sala giochi
----	---

A1 Determinazione della tariffa di riferimento

La tariffa di riferimento deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani nel rispetto della seguente equivalenza:

$$\Sigma T_n = (CG + CC)_{n-1} (1 + Ip_n - X_n) + Ck_n$$

ΣT_n = totale delle entrate tariffarie di riferimento,

CG_{n-1} = costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani dell'anno precedente,

CC_{n-1} = costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani dell'anno precedente

IP_n = inflazione programmata per l'anno di riferimento

X_n = recupero di produttività per l'anno di riferimento

CK_n = costi d'uso del capitale relativi all'anno di riferimento

A2 Definizione delle componenti di costo della tariffa di riferimento

Le componenti di costo della tariffa di riferimento sono definite come segue:

- Costi operativi di gestione (CG) suddivisi in Costi di gestione del ciclo dei servizi sui rifiuti urbani indifferenziati e Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata.
- Costi comuni (CC)
- Costi d'uso del capitale (CK)

A3 Costi operativi di gestione

Nei costi operativi di gestione relativi al ciclo dei rifiuti indifferenziati (CGIND) sono considerati:

Costi spazzamento e lavaggio strade pubbliche (CSL)

Costi di raccolta e trasporto R.U. (CRT)

Costi di trattamento e smaltimento R.U. (CTS)

A4 Altri costi (AC)

Nei costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata sono riferiti a

- Costi di raccolta differenziata per materiale (CRD)
- Costi di trattamento e riciclo al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti (CTR)

In quest'ultimi non sono compresi i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio coperti dal C.O.N.A.I. ed i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari a carico dei produttori e degli utilizzatori.

A5 Costi comuni (CC)

Nei costi comuni (CC) sono compresi:

Costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso (CARC)

Costi generali di gestione (CGG)

Costi comuni diversi (CCD)

A6 Costi d'Uso del Capitale CK

I costi d'uso del capitale comprendono gli ammortamenti, gli accantonamenti e la remunerazione del capitale investito

$(Ck_n = Amm_n + Acc_n + R_n)$.

La remunerazione del capitale investito dovrà essere calibrata dal prodotto tra tasso di remunerazione r indicizzato sull'andamento medio annuo del tasso dei Titoli di Stato aumentato di 2 punti percentuali e capitale netto investito aumentato dei nuovi investimenti. La remunerazione del capitale è sviluppata nel tempo sulla base dei tre addendi:

$R_n = r_n (KN_{n-1} + I_n + F_n)$ ove

R_n è il tasso di remunerazione del capitale impiegato

KN_{n-1} il capitale netto contabilizzato dell'esercizio precedente (immobilizzazioni nette),

In gli investimenti programmati nell'esercizio di riferimento,

F_n il fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per eventuale scostamento negativo ex post, cioè riferito all'anno precedente, tra investimenti programmati e realizzati.

A7 Calcolo tariffa binomia

La tariffa si compone di due parti una fissa e una variabile

$$\Sigma T = \Sigma TF + \Sigma TV$$

A8 Parte fissa

La parte fissa ΣTF coprirà i costi determinati in base alla seguente espressione:

$$\Sigma TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK$$

In caso di conferimento dei rifiuti indifferenziati presso impianti di terzi il gestore è tenuto a chiedere al soggetto che gestisce l'impianto la quota relativa ai costi riconducibili all'impiego del capitale (CK), al fine di attribuirli nella parte fissa della tariffa.

A9 Parte variabile

La parte variabile ΣTV dipende dai quantitativi di rifiuti prodotti dalla singola utenza che potranno essere misurati da parte del gestore mediante indagine sperimentale e con l'ausilio di metodi parametrici statistici.

$$\Sigma TV = CRT + CTS + CRD + CTR$$

Nella parte variabile si potrà tenere conto delle agevolazioni per la raccolta differenziata che si esplicano attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa di una quota, da determinarsi in base proporzionale ai risultati collettivi raggiunti dalle utenze domestiche e delle attività in materia di raccolta differenziata.

A10 Tariffa utenza domestica

La quota fissa della tariffa utenza domestica è determinata sulla base dell'importo dovuto da ciascun nucleo familiare costituente la singola utenza ponderato con un coefficiente relativo al numero dei componenti del nucleo familiare ed alla superficie

dell'immobile occupato o condotto in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158.

La quota fissa pertanto è ottenuta dal prodotto della quota unitaria in €/m² per la superficie dell'utenza in m² corretta secondo un coefficiente di adattamento Ka, secondo la formula:

$$TFd(n, S) = Quf \times S_{tot}(n) \times Ka(n)$$

dove TFd è la quota fissa della tariffa per l'utenza domestica con n componenti e superficie dei locali pari a Sr mentre Quf è la quota unitaria in €/m² determinata dal rapporto dei costi fissi attribuiti all'utenza domestica e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime.

La parte variabile della tariffa è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, specificata per Kg. prodotta da ciascuna utenza. Sino a quando il Comune non avrà sperimentato tecniche di calibratura individuale degli apporti applica un sistema presuntivo, prendendo a riferimento la produzione media comunale pro capite, desumibile da tabelle che saranno predisposte annualmente sulla base dei dati elaborati dalla sezione nazionale del catasto dei rifiuti.

La quota relativa alla singola utenza viene determinata applicando un coefficiente di adattamento secondo la procedura indicata nel punto 4.2 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

La quota variabile è quindi ottenuta come prodotto della quota unitaria €/kg per un coefficiente di adattamento Kb per il costo unitario secondo la seguente espressione:

$$TVd = Cud \times Kb(n) \times Quv$$

ove TVd esprime la quota variabile della tariffa per utenza domestica con n componenti il nucleo familiare, Cu il costo unitario in €/kg determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità dei rifiuti prodotti da quest'ultime. Quv è la quota unitaria data dal rapporto tra quantità dei totale dei rifiuti domestici e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare delle utenze medesime corrette per il coefficiente di adattamento Kb

$$Quv = Q_{tot} / \sum_n N(n) \times Kb(n)$$

con Quv quantità totale rifiuti N(n) numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare Kb(n) coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza.

I coefficienti di produzione sono indicati nelle apposite tabelle di appendice.

A11 Tariffa per le utenze non domestiche o attività

La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è attribuita in base alla potenziale produzione dei rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa secondo i dati sperimentalmente acquisiti e annualmente aggiornati indicati nelle apposite tabelle di appendice.

Per la parte variabile della tariffa delle utenze non domestiche la quantità dei rifiuti prodotti dalle singole attività è determinata sulla base dei dati sperimentali raccolti dall'Azienda indicati nell'apposita tabella di appendice.

La quota fissa della tariffa binomia è ottenuta come prodotto della quota unitaria in €/m² per il coefficiente potenziale di produzione Kc secondo la:

$$TFnd(ap, S_{ap}) = Q_{apf} \times S_{tot}(ap) \times Kc(ap)$$

dove $Tfnd(ap, S_{ap})$ è la quota fissa della tariffa per un'utenza domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a S_{ap} ; Q_{apf} è la quota unitaria in €/m² determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie dei locali occupati dalle utenze medesime; S_r la superficie dei locali ove è svolta l'attività produttiva e KC il coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connessa alla tipologia di attività (Vedi tabella di appendice).

La parte variabile si ottiene come prodotto del costo unitario in €/kg per la superficie dell'utenza per il coefficiente potenziale di produzione K_d secondo la seguente espressione:

$$TVnd(ap, S_{ap}) = C_{und} \times S_{ap}(ap) \times K_d(ap)$$

Dove con $TVnd(ap, S_{ap})$ è indicata la quota variabile della tariffa per utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a S_{ap} , con C_{und} il costo unitario determinato tra rapporto dei costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e le quantità totale dei rifiuti e con $K_d(ap)$ il coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività in kg/m². (Vedi tabella di appendice)

A12 Tabella coefficienti utenza domestica

Numero dei componenti familiari	Ka: coefficiente di adattamento per la superficie e numero componenti del nucleo familiare	Kb: coefficiente proporzionale di produttività per numero dei componenti del nucleo familiare	
		Min.	Max.
1	0,86	0,60	1
2	0,94	1,40	1,80
3	1,02	2,80	2,30
4	1,10	2,20	3
5	1,17	2,90	3,60
6 e oltre	1,23	3,40	4,10

A13 Tabella coefficienti utenze non domestiche

N.	Tipologia attività	Kc: Coefficiente potenziale produzione		Kd: produzione in kg/m ² anno per attribuzione parte variabile tariffa	
		Min.	Max.	Min.	Max.
1	Musei biblioteche, scuole, associazioni, luoghi culto	0,43	0,61	3,98	5,65
2	Sale teatrali e cinematografiche	0,39	0,46	3,60	4,25
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,43	0,52	4,00	4,80
4	Campeggi, distributori carburanti e Impianti di lavaggio, impianti sportivi	0,74	0,81	6,78	7,45
5	Stabilimenti balneari	0,45	0,67	4,11	6,18
6	Esposizioni ed autosaloni	0,33	0,56	3,02	5,12
7	Alberghi con ristorante	1,08	1,59	9,95	14,67
8	Alberghi senza ristorante	0,85	1,19	7,80	10,98
9	Case di cura e riposo, Caserme	0,89	1,47	8,21	13,55
10	Ospedali	0,82	1,70	7,55	15,67
11	Uffici, agenzie, studi professionali, ambulatori	0,97	1,47	8,90	13,55
12	Banche ed istituti di credito	0,51	0,86	4,68	7,89
13	Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,92	1,22	8,45	11,26
14	Edicola, tabaccaio, plurilicenze, farmacia	0,96	1,44	8,85	13,21
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, antiquario cappelli ed ombrelli, tappeti	0,72	0,86	6,66	7,90
16	Banchi di mercato di beni durevoli	1,08	1,59	9,90	14,63
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchieri, barbieri, estetista	0,98	1,12	9,00	10,32
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, calzolaio	0,74	0,99	6,80	9,10
19	Attività artigianali: carrozzeria, auto officina, elettrauto, gommista	0,87	1,26	8,02	11,58
20	Attività industriali con stabilimenti di produzione	0,32	0,89	2,93	8,20
21	Attività artigianali di produzione di beni specifici	0,43	0,88	4,00	8,10
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,25	9,84	20,93	90,55
23	Mense, amburgherie, birrerie	2,67	4,33	24,60	39,80
24	Bar, caffè, pasticcerie, gelaterie	2,45	7,04	22,55	64,77
25	Supermercato, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari	1,49	2,34	13,72	21,55
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,49	2,34	13,70	21,50
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza la taglio	4,23	10,76	38,90	98,96

28	Ipermercati di generi misti, grandi magazzini, negozi con vendita all'ingrosso	1,47 - 1,98	13,51 - 18,20
29	Banchi di mercato di generi alimentari	3,48 - 6,58	32,00 - 60,50
30	Aree occupate per manifestazioni, sagre e spettacoli viaggianti, locali delle discoteche, night club, sala giochi	0,74 - 1,83	6,80 - 16,83